COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PROVINCIA CAGLIARI

ISTITUZIONE DELL'ALBO D'ONORE DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Cagliari,

Visto il R.D. 11 febbraio 1929, n°275;

Visto il Regolamento per la professione di Perito Industriale, pubblicato nella G.U. del 18 marzo 1929, n°65;

Visto il Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n°382;

Vista la modifica apportata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29/01/2004;

Sentita la relazione del Presidente, nella seduta del 25/11/2009 ha deciso di modificare e integrare il regolamento recante l'istituzione dell'Albo d'Onore, istituito dall'allora Collegio dei Periti Industriali in data 3 luglio 1980 e successive modifiche.

Articolo 1

E' istituito l'Albo D'Onore dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cagliari.

Articolo 2

Nell'Albo d'Onore, che sarà stampato nella prima pagina di ogni Albo Professionale del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cagliari, saranno iscritti su loro richiesta le seguenti figure:

a) tutti quei Colleghi che, anno per anno, compiranno quarantacinque anni di Diploma, purché siano stati iscritti in uno o più Albo dei Periti Industriali d'Italia per non meno di quarant'anni e che si siano distinti nell'ambito sociale e professionale per il prestigio della categoria.
   Continueranno ad essere iscritti i deceduti e i cancellati, che il Consiglio Direttivo riterrà meritevoli per essersi distinti nella categoria.
   I requisiti saranno valutati e riconosciuti con approvazione del Consiglio Direttivo.

b) potranno inoltre ottenere il riconoscimento dal Consiglio Direttivo ed essere inseriti nell'Albo d'Onore, coloro i quali, avendo maturato venticinque anni di diploma e venti di iscrizione all'Albo, si siano prodigati con impegno personale continuativo e disinteressato alle attività del Collegio, fornendo contributi intelligenti ed originali capaci di confermare e ampliare il prestigio della categoria.

c) Infine potranno essere inserite nell'Albo d'Onore,anche, prestigiose figure del mondo della cultura e della società civile e/o professionali che operino soprattutto nell'area delle professioni tecniche i quali pur non in possesso del titolo di Perito Industriale ,conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale, svolgano attività che

direttamente o indirettamente contribuiscono a valorizzare la figura professionale del Perito Industriale e diffonderne il pregio.

Per queste figure, inserite di cui Art. 2 comma c, non è dovuto alcun contributo al CNPI.

Articolo 3

Gli iscritti all'Albo D'Onore godranno, dopo il quarantacinquesimo anno di Diploma, della gratuita iscrizione nell'Albo dei Periti Industriali, ad eccezione del contributo dovuto da ogni iscritto al Consiglio Nazionale.

Articolo 4

Dall'iscrizione nell'Albo d'Onore saranno esclusi temporaneamente i componenti del Consiglio Direttivo che, nel periodo della loro permanenza in carica, raggiungeranno i limiti di anzianità fissati nell'art. 1.

Articolo 5

La presente disposizione entrerà in vigore dal 25/11/2009

Il Segretario
Per. Ind. Stefano Mori Ubaldini

Il Presidente
Per. Ind. Vittorio Aresu